

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 30 aprile 2024 alle ore 9.30 nell'ufficio del Dirigente Scolastico viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Arcevia

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Boldrini Andrea

Andrea Boldrini

PARTE SINDACALE

RSU

Schuster
Amici
Giuseppe Latini

SINDACATI
TERRITORIALI
SCUOLA

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

ANIEF

GILDA/UNAMS

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2023/2024.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato, per la parte normativa, per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente Scolastico e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve indicarne l'oggetto.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione integrativa a livello di Istituzione scolastica verte sulle materie previste dall'art. 22 del vigente CCNL
Con le prerogative di cui all'art. 7 comma 6 del CCNL del 19/04/18
c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
Con le prerogative di cui all'art. 7 comma 7 del CCNL del 19/04/18
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (L.160/2019 comma 249);
2. Non sono materie di contrattazione, ai sensi del comma 1, art. 40 del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.lgs. 150/2009, le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, ai sensi dell'artt. 5 comma 2, 16 e 17, nonché quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera C della legge 23-10-1992, n. 421.
3. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, Codice Civile.
4. La contrattazione integrativa d'istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 – Confronto

1. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 22 c. 8 del CCNL del 19/04/18
b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn out.

Art. 7 – Informazione

1. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma: ai sensi dell'art. 22 c. 9 del CCNL del 19/04/18
 - b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale idoneo da scegliere di volta in volta; concordando con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il telefono e la posta elettronica; concordando con il Dirigente Scolastico le modalità d'uso.
4. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 8 del vigente CCNL.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo la graduatoria di Istituto.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente Scolastico, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 – Assenze del personale in caso di sciopero

1. Il dipendente che sciopera non è obbligato ad informarne la scuola.
2. Il dipendente che non sciopera, ma che è assente per altri motivi in occasione di scioperi, deve informare immediatamente la scuola. Nel caso non riesca a comunicare con gli uffici di segreteria nei modi usuali deve darne comunicazione in forma scritta con PEC o telegramma.

Art. 13 – Criteri di scelta del contingente di personale ATA per assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero

1. Il contingente è formato da un collaboratore scolastico e da un assistente amministrativo per ogni settore della segreteria interessata.
2. Tra il personale di segreteria si utilizzerà il personale amministrativo del settore di competenza.
3. Tra i collaboratori scolastici si utilizzerà il personale non in sciopero ed in subordine si procederà a sorteggio.

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DISICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14 – Campo di applicazione

1. Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolar modo, dal D. Lgs. 626/94 (e successive modifiche ed integrazioni – D. Lgs 81/2008 “Testo Unico sull’Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro”), dal D. Lgs. 242/96, dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, e dal CCNL scuola 4/8/95, 26/5/99 e CCNI 31/8/99, CCNL comparto scuola del 29/11/2007 e CCNL comparto scuola del 19/04/2018.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art. 15 – Principi generali

1. Tutta l'attività dei lavoratori, del dirigente scolastico, della RSU e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.
2. Le linee guida sono individuabili in attività di:
 - monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
 - eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione;
 - attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l'esposizione al rischio;
 - verifica delle misure igienico, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione;
 - di definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Art. 16 – Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. L'informazione e la formazione sulla Sicurezza avviene, per tutti i lavoratori, in orario di lavoro. Per

3. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratorio con possibile uso di apparecchiature fornite di videotermini.
4. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica.
5. Gli alunni sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del piano d'emergenza.

Art. 17 – Riunione periodica

1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (DS, RLS, RSPP) per l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione. E' obbligo del dirigente scolastico convocarne almeno una all'anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico e comunque non oltre il 20 novembre. Prima di tale riunione il Dirigente scolastico richiede ai soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi.
2. Nella prima riunione va verificata l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, l'attuazione e l'efficacia del programma di formazione ed informazione.
3. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.

Art. 18 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 19 – Individuazione dei componenti il servizio di prevenzione e protezione. Attribuzione dei compiti

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone, d'intesa con il Direttore dei servizi generali e amministrativi, il servizio e nomina gli addetti al servizio protezione e prevenzione (preposti), designa il responsabile del servizio di protezione, dandone immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. All'inizio di ogni anno scolastico vengono designati nel plesso dei preposti. Se non già in possesso di un corso di formazione per preposto, tali referente/responsabili saranno appositamente aggiornati/formati attraverso specifico corso. I docenti preposti espletano le mansioni di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008.
3. Ai docenti individuati dal Dirigente con funzioni di supporto organizzativo e ai collaboratori dello stesso Dirigente, così come specificato nelle nomine, competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza che esercitano sotto il coordinamento del RSPP. Essi supportano il Dirigente nelle operazioni di emergenza, nel controllo delle procedure e delle verifiche con i vari coordinatori di primo soccorso, antincendio ed evacuazione.
4. Sono, inoltre, individuate le seguenti figure:
 - addetti al primo soccorso;
 - addetti all'evacuazione;
 - addetti al servizio antincendio.

5. Le mansioni affidate alle figure sensibili sono esplicitate nell'organigramma e nella tabella incarichi per la gestione della Sicurezza affissa nell'apposita bacheca sindacale.

Art. 20 - Compensi

1. La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell'istituzione scolastica.
2. È compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano certamente esplicitate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni, sia per assicurare un'equa distribuzione sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.

Art. 21 – Doveri e diritti dei lavoratori

1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
 - a) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della propria e altrui protezione, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
 - b) segnalare immediatamente al Dirigente scolastico le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
 - c) non compiere operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
 - d) collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
 - e) frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;
 - f) accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza.
2. Di contro, essi hanno diritto a:
 - a) essere informati in modo generale e specifico;
 - b) essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singole mansioni. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;
 - c) essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali;
 - d) all'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
 - e) all'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.

Art. 22 – Prove di evacuazione

1. Nel corso del corrente anno scolastico saranno attuate delle esercitazioni (prove di evacuazione) secondo il seguente calendario:
 - novembre: evacuazione con preavviso;
 - febbraio: evacuazione senza preavviso;
 - aprile: evacuazione senza preavviso.

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 23 – Ore eccedenti personale docente

1. Ad ogni docente all'inizio dell'anno scolastico viene chiesto di dichiarare la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo per la sostituzione dei colleghi assenti.
2. Nella dichiarazione di disponibilità firmata dal docente deve essere indicato il numero massimo di ore rese disponibili, fino ad un massimo di 24 ore, ossia 6 settimanali di insegnamento aggiuntivo.

Art. 24 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL 2006-2009.

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 25 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente Scolastico può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente Scolastico tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. Specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. Disponibilità espressa dal personale
 - c. Graduatoria interna
3. Il Dirigente Scolastico può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente Scolastico - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 26 – Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali – art. 55 CCNL 2006/2009

1. La riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore riguarda solamente il personale ATA per cui ricorrano due condizioni, una oggettiva e l'altra soggettiva.
 2. Nell'Istituto comprensivo di Arcevia ricorrono le condizioni di carattere oggettivo (scuola con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) solamente per il personale impiegato presso:
 - Il plesso dell'infanzia di Serra de' Conti con orario dalle 7:30 fino alle 17:57 dal lunedì al venerdì;
 - Il plesso dell'infanzia di Montecarotto con orario dalle 7:30 fino alle 17:42 dal lunedì al venerdì;
 - La scuola primaria di Arcevia con orario dalle ore 7:30 alle ore 18:12 dal lunedì al venerdì;
 - La scuola primaria di Montecarotto con orario dalle ore 7:30 alle ore 18:12 dal lunedì al venerdì
 - La scuola primaria di Serra de' Conti con orario dalle ore 7:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì e dalle 7:30 alle 14:30 il sabato
 3. Tra il personale impiegato nei plessi di cui al comma precedente, la riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore settimanali interesserà solamente coloro per i quali ricorrano le condizioni soggettive, ovvero che effettuano il proprio servizio lavorativo con turnazione settimanale o giornaliera oppure impiegati in sistemi orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali.
 4. Per il personale impiegato nelle restanti scuole dell'Istituto, non ricorrendo le condizioni oggettive necessarie, non si applica il regime orario delle 35 ore settimanali.
 5. Saranno autorizzate, solo se preventivamente concordate con il DS e/o il DSGA, ore di straordinario per situazioni eccezionali, adottando l'orario flessibile che consiste nel posticipare l'orario di entrata e/o di uscita, all'interno comunque dell'orario obbligatorio giornaliero. Sono escluse dalla presente disposizione le ore di straordinario retribuite con il fondo di Istituto effettuate dal personale per le attività previste nel PTOF.
 6. Le ore cumulate nell'anno scolastico vanno recuperate nei giorni di sospensione delle lezioni.
- Art. 27 – Servizio nei plessi adibiti a seggio elettorale**
1. Personale docente: I docenti che non possono svolgere le attività didattiche per l'inagibilità del plesso adibito a sede di seggio elettorale rimangono formalmente in servizio, ma non sono obbligati né ad una mera presenza in altro plesso, né al recupero delle ore di lezione non svolte.

Il docente a disposizione è tenuto tuttavia a sostituire un collega di altro plesso se: a) l'assente non sia già stato sostituito con un supplente; b) l'assenza sia stata già preannunciata in modo da garantire il preavviso; c) il plesso ove il docente deve prestare la sostituzione non sia ubicato in comune diverso da quello di normale svolgimento del servizio.

2. Personale ATA

- a. I collaboratori scolastici in servizio in plessi scolastici adibiti a sede di seggio elettorale vengono utilizzati in altri plessi, purché collocati nello stesso comune della sede di servizio assegnata. Se il personale risultasse sovrabbondante rispetto alle necessità questo (od una parte) può essere collocato in permesso per i giorni di chiusura dei plessi, con obbligo di recupero delle ore non svolte con modalità e tempi da concordare con l'Amministrazione. In luogo del permesso da recuperare l'Amministrazione può optare per l'assegnazione di giorni di ferie, purché al personale sia comunque garantito un periodo di ferie di almeno 15 giorni continuativi da utilizzare nel periodo 1° luglio – 31 agosto.
- b. Per il personale di segreteria:
 - i. Tutto il personale amministrativo svolgerà normalmente il suo orario di servizio qualora, pur essendo il plesso dove risiede la segreteria sede di seggio elettorale, gli ambienti ove sono collocati gli uffici risultino fisicamente separabili dagli altri ambienti con porte di accesso che possono essere chiuse con sigilli e, altresì, siano raggiungibili con separato ingresso, rispetto a quello di accesso al seggio elettorale. In ogni caso l'autorizzazione deve essere data dalle competenti autorità.
 - ii. Qualora non sia possibile accedere ai locali della segreteria, ma nell'istituto alcuni plessi risultino normalmente funzionanti, dovendo comunque garantire il servizio di segreteria, la segreteria verrà spostata, almeno per le funzioni indispensabili, in altro plesso agibile. Se non tutto il personale risultasse indispensabile, quello sovrabbondante sarà collocato in permesso con obbligo di recupero delle ore non svolte o in ferie, con le stesse modalità previste per i collaboratori scolastici.

Art. 28 – Progetti nazionali ed europei – nomina docenti e modalità operative

1. I docenti e il personale ATA che intendono proporre e seguire progetti nazionali ed europei, quali, a titolo d'esempio PON, Erasmus+ e azioni PNRR, presenteranno la propria candidatura all'emanazione dei relativi bandi. La candidatura sarà vagliata da una commissione composta da Funzioni strumentali e dal Dirigente scolastico.
2. I docenti e il personale ATA che saranno valutati positivamente nella proposta di candidatura, dopo profilatura sulle relative piattaforme di presentazione/gestione progetti, seguiranno il progetto selezionato per l'intera procedura, dalla presentazione del progetto, alla gestione delle varie fasi, agli adempimenti finali. La condizione obbligatoria per ricoprire l'incarico è accettare *in toto* la gestione del progetto.

Art. 29 – Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

1. Nel caso fosse necessario scegliere e/o esonerare personale per la partecipazione ad iniziative di formazione organizzate dalla scuola o da altri Enti accreditati, tale scelta può essere effettuata dando priorità nell'ordine al personale:
 - a) con incarichi e funzioni assegnate nell'anno scolastico e coerenti con gli obiettivi della formazione;
 - b) di ruolo;
 - c) che garantisce continuità nella scuola;
 - d) sulla base della posizione in graduatoria di Istituto.
2. Per il personale ATA la scelta effettuata dal Dirigente scolastico avviene sulla base anche del parere del Direttore SGA.
3. Nel caso fosse necessario, per ragioni di servizio, escludere personale che ha presentato domanda di partecipazione ad iniziative di formazione, l'esclusione può riguardare prioritariamente

- a) il personale non di ruolo;
 - b) il personale che ha già partecipato ad un corso analogo;
 - c) il personale che ha già usufruito di occasioni di formazione offerte dall'Amministrazione escludendo dalla valutazione i corsi a partecipazione volontaria e in orario extra scolastico.
4. A parità di condizioni sarà utilizzata la graduatoria di Istituto.
 5. Il personale che ha frequentato corsi organizzati dall'Amministrazione rifiutando successivamente l'assunzione di incarichi e responsabilità ad essi connessi, è escluso dalla possibilità di accedere su sua richiesta ad altre opportunità formative con costi a carico dell'Amministrazione o esonero dal servizio.
 6. In relazione a incarichi, ruoli, funzioni ricoperti potrà essere deliberata dagli OO.CC. competenti l'obbligatorietà dei corsi organizzati dalla scuola o dall'Amministrazione.
 7. Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte fuori dell'orario di servizio, ha diritto al recupero delle ore effettuate.

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA

Art. 30 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi è adottato l'orario flessibile o la turnazione per consentire all'utenza di usufruire di servizi in orario pomeridiano uniformandosi anche alle modalità di accesso degli uffici pubblici del territorio: flessibilità e turnazione sono previste per lo svolgimento delle numerose attività didattiche extracurricolari; possono essere autorizzate flessibilità anticipando e/o posticipando l'orario di ingresso/uscita a scuola per motivate esigenze personali e familiari del personale, fermo restando il rispetto dell'obbligo della prestazione dell'orario assegnato e comunque delle 36 ore settimanali di servizio.
2. La flessibilità dell'orario può essere adottata tenendo conto dell'eventuale richiesta del personale ovvero della disponibilità del personale, se richiesta per esigenze dell'Istituzione scolastica: una volta autorizzata dal Dirigente scolastico, sentito il Direttore SGA, essa va comunque definita a cura del Direttore SGA, all'interno del piano delle attività. Qualora le disponibilità siano superiori alle necessità di servizio, si farà ricorso alla rotazione tra il personale. Dovrà essere garantita comunque la continuità e la qualità dei servizi.

Art. 31 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 32 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 33 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - b. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - c. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - d. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - e. stanziamenti previsti per il Centro Sportivo Scolastico;
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta a:

	Lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR	€ 41.861,19
Residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti	€ 23.113,90
TOTALE	€ 64.975,09

Art. 34 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

	Lordo dipendente
Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 3.650,42
Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.612,33
Centro Sportivo Scolastico	€ 640,99
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione sociale.	€ 1.391,14
Ore eccedenti per la sostituzione assenti	€ 1.895,48
Valorizzazione personale docente	€ 11.414,71
TOTALE	€ 21.605,07

Economie anni precedenti	Lordo dipendente
Centro Sportivo Scolastico	€ 1.515,90
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione sociale.	€ 8.425,50
Ore eccedenti per sostituzione assenti	€ 33,07
Valorizzazione personale docente	€ 13.139,43
TOTALE	€ 23.113,90

TOTALE (attività finalizzate 23/24 + economie a.s. precedente)	€ 44.718,97
---	--------------------

Art. 35 – Suddivisione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono suddivisi in:

Descrizione	Lordo dipendente
Indennità di direzione DSGA	€ 3.840,00
Indennità sostituzione DSGA	€ 405,30
Fondo per l'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/07	€ 37.615,89
Fondo di Istituto totale	€ 37.615,89
Fondo per la valorizzazione del personale docente	€ 24.554,14
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 3.650,42
Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.612,33
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 1.928,55
Ore eccedenti per docenti di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 2.156,89
Progetti relativi alle aree a rischio	€ 9.816,64
TOTALE	€ 44.718,97

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS**Art. 36 – Finalizzazione delle risorse del FIS e suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica**

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Suddivisione del FIS

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale ATA e dal Piano annuale di attività del personale docente.
2. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € **24.074,16** (lordo dipendente), per le attività del personale ATA € **13.540,00** (lordo dipendente)
3. Indennità amm.ne DSGA (parte variabile) € 3.840,00 e sostituto DSGA € 405,30
4. Valorizzazione personale scuola € 16.000,00 (personale docente) € 5.460,00 (personale ATA)

Art. 37 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL 2006/2009 e del Piano Annuale, il FIS destinato al personale docente è ripartito, come segue tra le aree di attività di seguito specificate:

Descrizione	Lordo dipendente
Flessibilità organizzativo/didattica (art. 88, c.2, lett. a del CCNL)	€ 0,00
Attuazione dei corsi di recupero (art. 88, c.2, lett. c del CCNL). Aree a rischio	€ 9.816,64
Compensi collaboratore del Dirigente Scolastico (art. 88, c.2, lett. f del CCNL)	€ 2.724,25
Compensi per ogni attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, c.2, lett. k del CCNL)	€ 21.349,91

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Descrizione	Lordo dipendente
Prestazioni aggiuntive personale ATA (art. 88, c.2, lett. e del CCNL)	€ 12.740,00
Compensi per ogni attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, c.2, lett. k del CCNL)	€ 800,00
Totale risorse	€ 13.540,00

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Valorizzazione personale docente	€ 16.000,00
Valorizzazione personale ATA	€ 5.460,00
Totale risorse	€ 21.460,00

Le ripartizioni di cui ai commi 1 e 2 sono distribuite tra incarichi, progetti e attività, come specificato nella tabella sottostante:

	Unità di personale	N. ore	N. ore aggiuntive	Importo forfettario	Totale lordo dipendente	Gran Totale lordo dipendente
1 - DOCENTI						€ 49.890,80
A) Flessibilità organizzativo/didattica (art. 88, c.2, lett. a)						€ 0,00
Flessibilità oraria			0		€ 0,00	
B) Attuazione dei corsi di recupero (art. 88, c.2, lett. c)						€ 9.816,64
Corsi di recupero. Aree a rischio			0		€ 9.816,64	
C) Compensi collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88, c.2, lett. f)						€ 2.724,25
Collaboratore del Dirigente Scolastico	1				€ 2.724,25	
D) Compensi per ogni attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c.2, lett. k)						€ 37.349,91
<i>Supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo</i>						
Supporto - Totale						€ 19.173,00
Responsabile di plesso (30 h + 1 ora per ogni docente fino a max 45 ore)	8	30	123		€ 7.565,25	
Responsabile di plesso Sec Montecarotto (30 h)	1	30				
WEBMASTER, amministratore di Sistema Sicurezza, supporto team digitale	1	90			€ 1.732,50	
Animatore digitale	1	20			€ 385,00	
Componente comitato di valutazione	3	3			€ 57,75	
					€ 57,75	
					€ 57,75	

	Unità di personale	N. ore	N. ore aggiuntive	Importo forfettario	Totale lordo dipendente	Gran Totale lordo dipendente
<i>Supporto alla didattica</i>						
Coordinatore di classe	10	20			€ 3.850,00	
Tutor docente in anno di prova	1	12			€ 231,00	
<i>Supporto all'organizzazione della didattica</i>						
Coordinatore Scuola Estiva	1	20			€ 385,00	
Referente viaggi di istruzione	1	40			€ 770,00	
	1	10			€ 192,50	
Referente Scuola Amica UNICEF	1	20			€ 385,00	
Componente commissione valutazione	1	8			€ 308,00	
	1	8				
Componente commissione sostegno al lavoro dei docenti PDM	1	12			€ 462,00	
	1	12				
Componente commissione PTOF	1	12			€ 924,00	
	1	12				
	1	12				
	1	12				
Componente commissione Erasmus	1	8			€ 462,00	
	1	8				
	1	8				
Componente commissione e-policy	1	6			€ 577,50	
	1	6				
	1	6				
	1	6				
	1	6				
Accoglienza durante Scuola aperta	20	2			€ 770,00	
<i>Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare</i>						
Progetti- Totale (Integrazione con risorse della valorizzazione)						€ 14.322,00
1. Facciamo festa (inf. Arcevia)	6	24			€ 462,00	
2. Tutti in scena (inf. Arcevia)	6	18			€ 346,50	
3. Screening prescolare (inf. Arcevia)	2	4			€ 154,00	
		4				
4. Nottenera Junior (inf. Serra de' Conti)	10	50			€ 962,50	
5. Screening grafo-motorio (inf. Serra de' Conti)	10	40			€ 770,00	
6. C'è festa in paese (inf. Serra de' Conti)	10	70			€ 1.347,50	
7. Siamo tante gocce nel mare (inf. Montecarotto)	6	42			€ 808,50	
8. Hocus e lotus (inf. Montecarotto)	1	5			€ 96,25	
9. Tutti in scena (prim. Arcevia)	7	28			€ 539,00	
10. In Europa con un click (prim. Arcevia)	1	35			€ 1.347,50	
	1	20				
	1	15				
11. Insieme per l'UNICEF (prim. Arcevia)	1	15			€ 288,75	
12. A teatro con Cipì (prim. Serra de' conti)	1	6			€ 423,50	
	1	4				
	1	4				
	1	4				
	1	2				
13. Pinocchio 3F Serra de' Conti	1	2				
	1	4			€ 693,00	

	Unità di personale	N. ore	N. ore aggiuntive	Importo forfettario	Totale lordo dipendente	Gran Totale lordo dipendente
	1	4				
	1	6				
	1	10				
	1	4				
	1	4				
14. Screening grafologico (prim. Serra de' Conti)	1F e 1G 2F e 2G 3F	12 12 14			€ 731,50	
15. Pinocchio 2F e 2G Serra de' Conti	1 1	20+5 20+5			€ 1.732,50	
16. Ce.Ne.Re (sec. Serra de' Conti)	1	20			€ 385,00	
17. Notte Nera Junior	1	15			€ 288,75	
18. La bottega delle meraviglie (sec. Serra de' Conti)	1 1 più docenti	20 20 15			€ 1.058,75	
19. Giornate FAI di Primavera (sec. Serra de' Conti)	1 più docenti	15 12			€ 519,75	
20. La notte delle parole cadenti	1	8			€ 154,00	
21. Consiglio Comunale Ragazzi	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			€ 577,50	
22. Certificazione DELF	1	4			€ 154,00	
23. Sportello di ascolto (sec. Montecarotto)	1	10			€ 192,50	
24. Esploratori della memoria. Comunità di pace (sec. Montecarotto)	1 1 1	5 5 5			€ 288,75	
Viaggi di istruzione (Risorse della valorizzazione) - Totale				€ 3.854,91		€ 3.854,91
E) Valorizzazione docenti (Importo distribuito nelle varie voci dell'area D) Compensi per ogni attività deliberata nell'ambito del POF composto <i>Supporto, progetti e viaggi di istruzione</i> per un totale di 37.474,16 comprensivo della valorizzazione docenti)						€ 16.000,00
2 - ATA						€ 19.000,00
A) Prestazioni aggiuntive personale ATA (art. 88, c.2, lett. E)						€ 15.400,00
Accoglienza e vigilanza alunni trasportati	20			€ 230,00	€ 4.600,00	
Aggiornamento su nuove procedure e disposizioni normative	5			€ 600,00	€ 2.600,00	

	Unità di personale	N. ore	N. ore aggiuntive	Importo forfettario	Totale lordo dipendente	Gran Totale lordo dipendente
(integrazione con risorse della valorizzazione)				€ 600,00 € 600,00 € 600,00 € 200,00		
Formazione interna per personale a t.d. (Risorse della valorizzazione)	2			€ 600,00 € 600,00	€ 1.200,00	
Disponibilità sostituzione assenti	(n)				€ 2.000,00	
Lavori piccola manutenzione	3			€ 300,00 € 300,00 € 300,00	€ 900,00	
Responsabili strumentazione informatica	3			€ 320,00 € 320,00 € 330,00	€ 960,00	
Supporto partecipazione progetti (Integrazione con risorse della valorizzazione)	(n)				€ 3.140,00	
B) Compensi per ogni attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c.2, lett. K)						€ 1.600,00
Scuola estiva di Storia (integrazione con risorse della valorizzazione)	4			€... 400,00 €... 400,00 € 400,00 € 400,00	€ 1.600,00	
C) Valorizzazione ATA (Parte della valorizzazione pari a € 3.460 distribuita nelle voci A) Prestazioni aggiuntive personale ATA (art. 88, c.2, lett. E))						€ 2.000,00

Art. 38 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 39 - Compenso per accompagnamento per uscite brevi, visite e viaggi di istruzione

1. Le ore in eccedenza all'orario di lavoro effettuate dagli accompagnatori in occasione di visite e viaggi d'istruzione saranno retribuite come segue:

- a. uscite con pernottamento;
- b. uscite intera giornata (8:00-20:00).

Le risorse destinate verranno suddivise tra i docenti accompagnatori in base al numero degli alunni partecipanti e al numero delle giornate di uscita.

Art. 40 - Modalità di quantificazione delle ore eccedenti

- 1- Considerate le apposite risorse erogate e il numero delle ore eccedenti utilizzate durante l'anno scolastico, si stabilisce che le prime due ore prestate, in sostituzione di colleghi assenti, come eccedenti il proprio orario di servizio, non verranno conteggiate nel monte orario complessivo delle ore eccedenti svolte dai singoli docenti, monte orario che verrà utilizzato per la quantificazione del compenso dovuto.

Art. 41 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni tre, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 42 - Funzioni strumentali

1. Per il corrente anno scolastico sono conferite le seguenti n. 4 funzioni strumentali:
 - a. Redazione PTOF
 - b. Valutazione degli apprendimenti
 - c. Sostegno al lavoro dei docenti: coordinamento del progetto di miglioramento
 - d. Sostegno agli studenti: inclusione alunni disabili, valorizzazione delle eccellenze, iniziative di recupero per gli alunni, integrazione alunni stranieri, orientamento.Ogni funzione strumentale verrà compensata con € 912,60 (lordo dipendente).

Art. 43 – Centro Sportivo Scolastico

1. Per il corrente anno scolastico è istituito il Centro Sportivo Scolastico sia presso la scuola secondaria di primo grado di Arcevia sia presso quella di Serra de' Conti.
2. La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il centro sportivo scolastico ammonta a € 640,99 (lordo dipendente), cui si aggiungono le economie degli anni precedenti che ammontano a € 1.515,90, per un totale di € 2.156,89.
3. La risorsa finanziaria disponibile è suddivisa forfettariamente tra i docenti responsabili dei due centri, per 2/3 in proporzione al numero effettivo delle ore da ciascuno effettuate e per 1/3 in proporzione all'orario cattedra.
4. Qualora venissero assegnate ulteriori risorse sufficienti, la ripartizione complessiva del compenso è stabilita in 1/78 dello stipendio aumentato del 10% per ogni ora effettivamente svolta.

Art. 44 – Fondi aree a rischio e a forte processo immigratorio

1. Il fondo aree a rischio per il corrente anno scolastico ammonta complessivamente a € 9.816,64 (lordo dipendente) ed è costituito dalle seguenti voci:
 - a. Avanzo anni precedenti € 8.425,50
 - b. Finanziamento a.s. corrente € 1.391,14
2. Il fondo aree a rischio verrà utilizzato per istituire percorsi di supporto emotivo in situazioni di disagio finalizzati alla prevenzione dell'abbandono, in corsi di insegnamento di lingua L2 (Italiano a favore di alunni stranieri), per corsi di recupero e per attività di laboratorio extracurricolare.

Art. 45 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ai sensi dell'art. 1 c. 127 della L. 107/15

1. Non verrà erogato questo bonus e la corrispondente risorsa finanziaria viene interamente inglobata nel Fondo Integrativo di Istituto. Rimane una piccola parte di valorizzazione per la quale vanno definiti i criteri di valorizzazione per gli ATA.

Art. 46 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico conferisce gli incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - Comprovata professionalità specifica
 - Disponibilità degli interessati
 - Anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili ammontano a € 2612,33
4. Per il corrente anno scolastico sono attribuiti n. 10 incarichi specifici ai collaboratori scolastici.

1. L'indennità di amministrazione del DSGA ammonta a € 3.840,00 (lordo dipendente). L'importo è calcolato sulla base dell'art. 3 comma 2 sequenza contrattuale 25/7/2008 con la seguente formula: unità di personale x 30 + 750 (quota fissa per IC).
Quindi:
Personale Ata 23 unità
Personale docente infanzia e primaria 58 unità
Personale docente secondaria 21 unità
DSGA 1 unità
TOTALE 103 unità x 30 + 750 = € 3.840
2. L'indennità di sostituzione del DSGA ammonta a € 405,30 (lordo dipendente).

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente Scolastico utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 24.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente Scolastico – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente Scolastico dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 49 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente Scolastico dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.